

Codice A1012A

D.D. 2 luglio 2020, n. 272

**"FO.NE.SA. - FONDAZIONE NEOPLASIE SANGUE ONLUS" con sede in TORINO.  
Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO DD 272/A1012A/2020**

**DEL 02/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

**OGGETTO:** “FO.NE.SA. - FONDAZIONE NEOPLASIE SANGUE ONLUS” con sede in TORINO. Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

- Il Presidente della Fondazione “FO.NE.SA. - FONDAZIONE NEOPLASIE SANGUE ONLUS” con sede in TORINO in Via Saluzzo n. 1/A ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della Fondazione;
- la Fondazione risulta iscritta presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 570 in data 17/02/2005;

Visto l’atto rep. n. 15837 del 23/07/2019, registrato a Torino in data 25/07/2019 al n. 7651/1T, a rogito del Dott. Alessandro Scilabra Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con il quale la Fondazione ha modificato il proprio Statuto al fine di adeguarlo a quanto dispone il D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, modificando, tra l’altro, la propria denominazione in “FONDAZIONE EUROPEAN MYELOMA NETWORK ITALY Impresa Sociale” siglabile “FONDAZIONE EMN ITALY I.S.”;

Vista la determinazione n. 423 dell’11/11/2019 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti – Persone Giuridiche - Espropri – Usi Civici con la quale si subordinava l’iscrizione presso il Registro Regionale delle persone giuridiche della Regione Piemonte, e pertanto l’efficacia, del nuovo Statuto alla decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. specificando che sino a tale termine avrebbe continuato ad applicarsi lo Statuto nella formulazione anteriore alla modifica ivi compresa la denominazione della Fondazione;

Visto l’atto rep. n. 16037 del 12/12/2019, registrato a Torino in data 13/12/2019 al n. 28135/1T, a rogito del medesimo Notaio sopra indicato, con il quale la Fondazione, nell’attesa dello spirare del

termine dilatorio sopra specificato, ha deliberato di modificare la propria denominazione da “FO.NE.SA. - FONDAZIONE NEOPLASIE SANGUE ONLUS” a FONDAZIONE EUROPEAN MYELOMA NETWORK ITALY O.N.L.U.S.”, in forma abbreviata “FONDAZIONE EMN ITALY O.N.L.U.S.”;

considerato che, come previsto dall’atto notarile sopra indicato, la Fondazione acquisirà la veste di impresa sociale in un momento successivo e che la denominazione della Fondazione sarà automaticamente variata in “FONDAZIONE EUROPEAN MYELOMA NETWORK ITALY Impresa Sociale” solo allo spirare del termine dilatorio di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Visto il D.Lgs. n. 117/2017;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

di autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto della FONDAZIONE EUROPEAN MYELOMA NETWORK ITALY O.N.L.U.S.”, in forma abbreviata “FONDAZIONE EMN ITALY O.N.L.U.S., con sede in Torino in Via Saluzzo 1/A. Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L’approvazione del nuovo statuto sarà determinata dall’iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

Allegato "A" al numero 7.755 di Raccolta

## STATUTO

### DENOMINAZIONE

#### Articolo n. 1

E' costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE EUROPEAN MYELOMA NETWORK ITALY O.N.L.U.S." La Fondazione può utilizzare la formula abbreviata di "FONDAZIONE EMN ITALY O.N.L.U.S."

### SEDE

#### Articolo n. 2

La Fondazione ha sede in Torino.

### SCOPO E OGGETTO

#### Articolo n. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale infra specificate, al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La fondazione opera, in prevalenza, nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all' articolo 2 comma 1 lettera h) D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112. Tale attività di ricerca e sostegno ai pazienti viene svolta nelle malattie ematologiche dell'adulto, prevalentemente nelle malattie tumorali ed in particolare nel mieloma multiplo. La ricerca scientifica viene svolta collaborando con altre fondazioni con simile attività collegate funzionalmente all'European Myeloma Network.

La Fondazione potrà, sia direttamente che affidandole ad Università, enti sanitari, enti di ricerca e altre Fondazioni, condurre a livello regionale, ricerche sulle malattie ematologiche dell'adulto. Si intendendo con il termine ricerca gli studi epidemiologici, biologici e clinici atti a verificare, migliorare ed a standardizzare le metodologie diagnostiche e le terapie nelle malattie ematologiche. Possono, inoltre, essere valutate problematiche di natura etica e psicologica che possono essere correlate alle procedure diagnostiche e terapeutiche. La ricerca clinica potrà essere condotta anche con convenzioni stipulate con enti terzi, sempre osservando i limiti ed i vincoli dell'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo, senza fini lucrativi, di:

a) promuovere studi clinico-scientifici innovativi in campo diagnostico, prognostico e terapeutico a livello regionale (essendo tutto il personale dipendente assunto nella sede di Torino), con scambi, collaborazioni ed effetti degli studi clinici a livello nazionale e internazionale;



b) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante donazioni, liberalità e finanziamenti di terzi in accordo con la normativa vigente e futura sullo sviluppo della ricerca clinica mediante protocolli terapeutici sperimentali.

c) aiutare finanziariamente i pazienti affetti da malattie ematologiche con particolari difficoltà economiche nell'esecuzione di esami, l'acquisto di farmaci, la sistemazione alberghiera per i pazienti e/o parenti lontani dal centro di cura;

d) organizzare congressi convegni, corsi e seminari sulle malattie del sangue, per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale medico e paramedico che opera nelle strutture universitarie ed ospedaliere oltre che per i medici pratici;

e) divulgare i risultati di attività e di studio in campo ematologico attraverso pubblicazioni, abstract scientifici e altre forme di diffusione dei risultati delle ricerche effettuate;

f) contribuire finanziariamente, oltre ai progetti di ricerca, alla partecipazione a congressi, convegni e/o corsi di aggiornamento degli studiosi impegnati in attività cliniche e di studio delle emopatie;

g) acquistare strumenti e materiali da destinare, mediante donazione o comodato d'uso a strutture Universitarie ed ospedaliere, il cui ambito istituzionale è lo studio e la terapia delle patologie ematiche.

Nel realizzare i propri scopi, la Fondazione:

1) favorisce e gestisce le attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

2) promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;

3) mantiene contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra;

4) promuove la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano il trenta per cento dei ricavi complessivi.

#### **PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI**

##### **Articolo n. 4**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, risultante dall'atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad

incremento del patrimonio;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio o allo svolgimento dell'attività della Fondazione;

e) dai contributi e fondi ricevuti, in accordo alla legislazione vigente, sulla conduzione e sperimentazione di studi clinico-scientifici.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a) dei redditi del proprio patrimonio;

b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio;

d) di eventuali lasciti testamentari.

#### **Articolo n. 5 - Durata**

La durata della fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

#### **ORGANI**

#### **Articolo n. 6**

Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio di Amministrazione;

b. il Comitato Esecutivo (ove nominato);

c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d. l'organo di controllo;

e. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;

f. il Comitato tecnico-scientifico.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 112/2017, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- assenza di procedimenti penali definiti per effetto di sentenza e di carichi pendenti;
- comprovata esperienza nelle attività di competenza svolte dalla fondazione;
- mancanza di conflitto di interessi.


#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo n. 7**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dalla "ASSOCIAZIONE MALATTIE SANGUE", quale Ente fondatore che assumerà la qualifica di ente del terzo settore In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Nel caso in cui venissero a mancare uno o più amministratori, gli altri, purché costituiscano la maggioranza di quelli nominati dall'Ente fondatore, provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati



resteranno in carica fino alla successiva nomina dell'Ente fondatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Ente fondatore, il consiglio di amministrazione decade e uno dei consiglieri rimasti in carica si impegna a richiedere all'Ente fondatore la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In tutte le ipotesi di estinzione dell'Ente fondatore, alla nomina degli amministratori che vengono a mancare provvedono gli amministratori rimasti in carica con delibera approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

#### **Articolo n. 8**

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b - redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- c - nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e, se lo ritiene necessario, anche il Vice-Presidente;
- d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da effettuarsi con altri Enti, coerentemente ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- e - stipula convenzioni e contratti relativi allo svolgimento della propria attività;
- f - amministra il patrimonio della Fondazione;
- g - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti previsti dalla legge;
- h - nomina il Segretario della Fondazione;
- i - nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico, attribuendogli le relative funzioni;
- l - delibera le modifiche allo statuto nei modi ed ai sensi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare direttori generali, determinandone i relativi poteri.

Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.

#### **Articolo n. 9**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data della riunione con lettera raccomandata o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima con telegramma, telefax, posta elettronica o in altro modo tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza e audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo e lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il loro consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore si sia opposto alla adozione della suddetta decisione, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, essa deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli





amministratori unitamente all'indicazione:

- a) della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato), ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni del Consiglio sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

#### **COMITATO ESECUTIVO**

##### **Articolo n. 10**

Il Comitato Esecutivo può essere nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente e da due altri Consiglieri.

I componenti del Comitato durano in carica per cinque anni così come il Consiglio di Amministrazione e decade contestualmente al consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### **PRESIDENZA**

##### **Articolo n. 11**

Il Presidente della Fondazione, nonché l'eventuale Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio, fra i suoi componenti.

Il Vice-Presidente, qualora il consiglio di amministrazione lo abbia nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare professionisti e procuratori alle liti.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

#### **ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE CONTABILE**

##### **Articolo n. 12**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Ciascun sindaco deve avere i requisiti previsti dagli articoli 2397 comma 2 e 2399 codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo: a tale fine può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

La durata dell'incarico è di cinque esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio dell'incarico. I Revisori o il revisore unico sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2435 bis c.c., ovvero quando ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o comunque obbligatorio per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti o il revisore unico partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e possono assistere alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

##### **Articolo n. 13**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato tecnico-scientifico composto da tre a diciotto componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3).



I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive e propositive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

#### **Articolo n. 14**

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

#### **SEGRETARIO**

#### **Articolo n. 15**

Il Segretario, che non è un organo della Fondazione, ne cura l'attività amministrativa, nei limiti e con i poteri delegati dall'organo amministrativo.

#### **CARICHE SOCIALI**

#### **Articolo n. 16**

Il Consiglio di Amministrazione o il presidente, nell'ambito delle sue deleghe, può attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione solo il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dell'incarico affidato.

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Articolo n. 17**

L'esercizio sociale della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì con le modalità e i criteri previsti dalla legge in materia alla redazione e al deposito presso il registro delle imprese del bilancio sociale e alla relativa pubblicazione sul sito internet della fondazione.

#### **Articolo n. 18 - Assenza di scopo di lucro**

La Fondazione non ha scopo di lucro; gli avanzi di gestione debbono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

La fondazione impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio, una quota di avanzi di gestione inferiore al 50%, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale medesima o società da questa controllata, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

E' tassativamente vietata ogni altra forma di distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, soci, lavoratori o collaboratori, nei limiti indicati dalla disposizioni legislative in materia di impresa sociale.

L'impresa sociale nell'osservare scrupolosamente la normativa inerente, si riserva di applicare le agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente quelle riconosciute dall'articolo 18 D. Lgs. 112/2017.

#### **Articolo n. 19 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività**

Sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività svolte, con modalità individuate tenendo conto, tra l'altro, dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro, della natura dell'attività esercitata dall'impresa sociale, delle categorie di soggetti da coinvolgere e di quanto disposto dalle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro.

Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i soggetti direttamente interessati come sopra indicati siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali di lavoro, con il rispetto delle vigenti norme relative.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato; il numero massimo di volontari impiegati e risultanti da apposito registro, non potrà superare quello dei lavoratori a qualunque titolo impiegati.

I volontari non avranno diritto a retribuzione, ma unicamente al rimborso delle spese documentate e sostenute



per conto della fondazione, secondo le procedure aziendali e le disposizioni vigenti in materia.

Salvo maggiori e più ampi diritti previsti da regolamenti aziendali a ciascuna delle categorie di cui al primo paragrafo compete la nomina di un rappresentante comune che avrà facoltà di partecipare, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, ai consigli direttivi, nonché di richiedere all'organo amministrativo informazioni relative agli argomenti di loro interesse.

In caso di superamento di due dei limiti indicati dall'articolo 2435 bis primo comma c.c., ridotti alla metà, i soli lavoratori avranno diritto a nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che di quello di controllo.

In tale ipotesi detto amministratore andrà ad integrare l'organo amministrativo, rimanendo in carica fino alla scadenza dello stesso.

**Articolo n. 20 - Trasformazione - fusione - scissione - cessione di azienda e devoluzione del patrimonio**

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'impresa sociale devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento della attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione d'azienda o di un ramo di azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del suo patrimonio, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Per gli atti sopra previsti e per le relative procedure di attuazione si dovranno seguire le disposizioni specifiche previste dalla legislazione in materia.

**Articolo n. 21 - Scioglimento**

La fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale da parte della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali operanti nel settore, su indicazione del Consiglio e ad opera del o dei liquidatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 22 - Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo

vigenti.

In originale firmato


Mario BOCCADORO

Alessandro SCILABRA notaio

Io sottoscritto dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Torino, certifico che la presente copia, costituita da numero quattordici facciate, è conforme al suo originale, firmato nei modi di legge.

Si rilascia ad uso consentito

Torino li, 16 dicembre 2019

A large, elegant handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature starts with a large loop on the left, extends horizontally to the right, and then curves downwards and back to the left. It is positioned over a circular notary seal.